

FARMACIA SAN LEONE MAGNO SRL

Sede in Cenate Sopra (Bg)

Corso Europa, 23 B/C

Società partecipata al 90% dal Comune di Cenate Sopra

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA DI FARMACI, PRODOTTI VARI E SERVIZI CONNESSI
OCCORRENTI PER IL NORMALE APPROVVIGIONAMENTO E
FUNZIONAMENTO DELLA FARMACIA**

INDICE

- art. 1 – Società Aggiudicatrice
- art. 2 – Oggetto dell'appalto
- art. 3 - Importo dell'appalto
- art. 4 - Durata del contratto
- art. 5 – Articolazione dell'appalto e dell'offerta
- art. 6 – Caratteristiche generali dei prodotti
- art. 7 – Prestazioni a carico del fornitore
- art. 8 – Servizi accessori a carico del fornitore
- art. 9 - Acquisti diretti
- art. 10 - Fatturazione e pagamenti
- art. 11 - Revisione dei prezzi
- art. 12 - Oneri e responsabilità a carico del fornitore
- art. 13-Contestazioni, irregolarità e inadempienze contrattuali - penali
- art. 14 - Clausola risolutiva espressa
- art. 15 - Cauzioni e garanzie richieste
- art. 16 - Foro competente
- art. 17-Recesso del contratto
- art. 18 - Subappalto
- art. 19 - Cessione del contratto
- art. 20 - Trattamento dei dati
- art. 21 - Rinvio

ART. 1 – SOCIETÀ AGGIUDICATRICE

Farmacia San Leone Magno Srl con sede in Cenate Sopra (BG), Corso Europa n. 23 B/C, iscritta al Registro Imprese di Bergamo al n. 03342080169, Codice Fiscale e P. Iva 03342080169, qui di seguito denominata, per brevità, Farmacia.

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Oggetto del presente appalto è la fornitura, a carattere periodico e continuativo, e senza vincolo di esclusiva, di specialità medicinali per uso umano e per uso veterinario, fitoterapici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici e di tutti i prodotti e servizi connessi occorrenti per il normale approvvigionamento e funzionamento della Farmacia.

Connessi alla fornitura dovranno essere garantiti i servizi, meglio specificati nei successivi articoli, di consegna e ritiro delle varie tipologie dei prodotti sopra indicati.

Fatto 100 il fabbisogno degli acquisti, sulla base del dato storico, le classi di prodotti oggetto di fornitura è sintetizzabile nelle seguenti categorie:

- Classe 1 - Farmaco Etico per la quota del 50% del totale
- Classe 2 - Farmaci Generici per la quota del 25% del totale
- Classe 3 - Altri prodotti per la quota del 25% del totale

Codice CPV principale: 33680000-0

Tutti i prodotti forniti dovranno rispondere alle norme vigenti nel territorio italiano.

ART. 3– IMPORTO DELL'APPALTO

Il valore totale del presente appalto è presunto di massima in € 210.000,00 (duecentodiecimila/00) oltre ad IVA, distinto in due separati lotti:

- Lotto 1: farmaci e prodotti in misura di € 150.000 oltre ad IVA della fornitura totale;
- Lotto 2: farmaci e prodotti in misura di € 60.000 oltre ad IVA della fornitura totale.

Gli Operatori economici potranno presentare offerta per entrambi i lotti ma l'aggiudicatario del Lotto 1 non potrà risultare aggiudicatario anche del Lotto 2.

La divisione in due lotti è motivata dall'esigenza di avere assicurato il rifornimento continuativo e tempestivo di farmaci e prodotti di vario genere.

L'importo presunto della fornitura, calcolato in via di stima sulla base della serie storica degli acquisti, è da ritenersi indicativo di massima della spesa e potrà nel corso dell'appalto non essere raggiunto, senza che le ditte aggiudicatarie possano vantare diritti e compensazioni di sorta. Pertanto, al mancato raggiungimento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento o a qualsiasi altro titolo gli aggiudicatari. La stipulazione del contratto per i valori di cui sopra non vincola in alcun modo la Farmacia ad esaurire gli importi massimi contrattuali. Nel caso si rendesse necessario, in corso d'esecuzione, un aumento della fornitura, i fornitori saranno obbligati a soddisfare la richiesta entro il limite del quinto dell'importo contrattuale alle stesse condizioni del contratto stesso.

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La fornitura avrà durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dal 01 luglio 2021 al 30 giugno 2022, con possibilità di eventuale proroga di un mese al termine della scadenza.

La Farmacia si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 8 della Legge 11 settembre 2020 n. 120.

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DELL'APPALTO E DELL'OFFERTA

La fornitura riguarda i seguenti prodotti e le consegne dovranno rispettare le seguenti condizioni:

- Farmaci etici, ovvero specialità medicinali registrate secondo le norme vigenti e classificate nelle fasce A, e C, farmaci generici, farmaci stupefacenti di cui al D.P.R.309/90 e alla Legge 49/2006, medicinali per usoveterinario, prodotti OTC, prodotti parafarmaceutici e PMC, alimenti dietetici integratori, alimenti dietetici prima infanzia, cosmetici, prodotti per medicazione e prodotti omeopatici ed erboristeria;
- almeno due consegne giornaliere dal lunedì al venerdì ed una al sabato mattina presso la sede della Farmacia dal lunedì al venerdì, una al mattino entro le ore 9,00 con chiamata entro le ore 19,30 del giorno precedente ed una al pomeriggio entro le ore 16,00 con chiamata entro le ore 12,30 del giorno medesimo;
- in caso di turno festivo o domenicale dovrà essere assicurata anche una consegna festiva o domenicale.

ART. 6 - CARATTERISTICHE GENERALI DEI PRODOTTI

I prodotti oggetto della presente fornitura dovranno soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- conformità alle norme vigenti, nazionali e comunitarie, per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, importazione, immissione in commercio e all'uso; qualora nel corso della validità contrattuale sopravvenissero innovazioni normative in merito, il fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo ed a sostituire le eventuali rimanenze relative alle forniture effettuate;
- conformità in termini di etichetta o stampigliatura di ogni imballaggio di trasporto e/o confezione;
- contenere fogli illustrativi scritti anche in italiano;
- conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 219/2006 e smi;
- tutti i farmaci e i parafarmaci dovranno avere una data di scadenza non inferiore a sei mesi rispetto alla data di avvenuta consegna, con possibilità per il Direttore della Farmacia di restituire il prodotto. Nel caso di forzata consegna di articoli con scadenza di durata inferiore a quanto precede, deve esserne data tempestiva comunicazione al Direttore della Farmacia, e dovranno essere segnalati con annotazione sulla bolla o via *e-mail*.

Il fornitore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei prodotti/beni oggetto del presente capitolato. Nell'esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria della fornitura, e ad adottare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 06.07.1999 e smi. Il fornitore dovrà garantire, altresì, che i prodotti oggetto della contrattazione siano forniti nel rispetto delle norme:

- di igiene sulla produzione e il commercio;
- di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo; i prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
- sulla infortunistica e sulla prevenzione degli incendi;
- rispetto delle normative in materia di HACCP ai sensi del D.Lgs. 6.11.2007, n. 193.

ART. 7 - PRESTAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

Il fornitore dovrà eseguire le prestazioni nei tempi e nei modi previsti dal presente capitolato speciale, sulla base dell'emissione dei relativi ordini. Non potrà sollevare eccezioni relative alla misura delle prestazioni richieste, garantendo l'evasione di qualsiasi ordinativo. Non dovrà essere imposto alcun limite di fatturazione. Le forniture dovranno essere esenti da ogni spesa di trasporto e imballo, con viaggio a cura, spese e rischio del fornitore.

In caso di agitazioni sindacali o scioperi di categoria il fornitore dovrà comunque assicurare la consegna dei farmaci in fascia "A" e "C" o considerati urgenti a giudizio insindacabile del Direttore della Farmacia.

Nei casi di accertata urgenza, ed in via eccezionale, il fornitore dovrà provvedere alla consegna anche di un solo farmaco, senza che questi possa sollevare obiezioni e senza costi aggiunti.

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce accettazione definitiva della fornitura.

Gli ordini si svolgeranno sia tramite sistema di collegamento informatico diretto, in dipendenza del sistema informatico in funzione presso la sede della Farmacia, sia mediante comunicazioni telefoniche, fax, *e-mail*, con servizio di segreteria telefonica presso i magazzini, compreso il sabato e i giorni festivi. Eventuali oneri per chiamate telefoniche e/o collegamenti informatici sono a carico del fornitore.

Il fornitore si obbliga a comunicare, subito dopo la ricezione degli ordini, le voci mancanti, con qualsiasi mezzo di comunicazione disponibile e che consenta la comunicazione per le vie più brevi: internet, fax o telefono.

Il fornitore, inoltre, dovrà garantire:

1. l'informazione sui prodotti che in magazzino sono sottoscorta e/o per cui si preveda un ritardo nelle consegne da parte dell'industria farmaceutica (probabili futuri mancanti);
2. che le inadempienze, segnalate per iscritto, siano prontamente corrette;
3. mensilmente una rendicontazione riassuntiva degli acquisti suddividendo tra specialità medicinale uso umano classe A, C, specialità medicinale usoveterinario;
4. la consegna, in caso di variazione di prezzo, di prodotti recanti prezzi aggiornati dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento;
5. il supporto logistico gratuito nel caso di campagne di screening, attuate attraverso le organizzazioni di categoria.

Oltre allo sconto offerto in gara, resta facoltà della Farmacia di usufruire dei servizi offerti normalmente dal fornitore quali, a titolo esemplificativo:

- offerte specifiche su singoli prodotti;
- offerte mensili speciali;

- campagne promozionali e/o stagionali;
- informazione e prenotazione nuovi prodotti;
- invio ed utilizzo di materiale divulgativo e pubblicitario come campioni gratuiti ridotti, cartelloni, opuscoli illustrativi, espositori e omaggi per la clientela, quale utile supporto alle vendite.

Si intende che le ditte aggiudicatrici dovranno segnalare alla Farmacia in tempo utile queste iniziative promozionali-commerciali.

ART. 8 - SERVIZI ACCESSORI A CARICO DEL FORNITORE

Al fornitore è richiesta, inoltre, a titolo di servizi accessori ricompresi nel presente appalto, la dotazione di dispositivi di collegamento informatici, aggiornamenti, assistenza informatica gratuita relativa al programma applicativo (*Wingsfar*), per la gestione degli ordini in multiutenza e del magazzino, cambio di prezzi, mutuabilità, ritiri-revoche in tempo reale per quanto riguarda provvedimenti improvvisi e/o urgenti decisi dalle autorità sanitarie o governative; i relativi aggiornamenti non devono arrivare oltre le dodici ore dalla loro entrata in vigore.

Art. 9 - ACQUISTI DIRETTI

L'aggiudicazione del presente appalto, a seguito di espletamento di procedura di gara, dà titolo all'aggiudicatario di eseguire le forniture dei prodotti richiesti entro il limite massimo di spesa contrattualmente determinato. Non potrà costituire concessione in via esclusiva delle forniture dei prodotti; per cui, la Farmacia avrà la facoltà, in base a proprie esigenze e a sua discrezione, disporre acquisti diretti presso le ditte produttrici e/o presso fornitori diversi dagli aggiudicatari del singolo lotto oggetto del presente appalto.

ART. 10 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Agli effetti della fatturazione il prezzo applicato sarà quello vigente all'epoca di ogni singolo ordine, o di consegna se inferiore, previa applicazione dello sconto offerto in sede di gara.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). I pagamenti avverranno esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato intestato all'aggiudicatario stesso. Sui documenti di pagamento sarà indicato o associato il codice CIG riferito alla fornitura oggetto del presente appalto.

La Farmacia si impegna ad effettuare i pagamenti relativi alle forniture eseguite entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture stesse previa attestazione della regolarità della prestazione a cura del Direttore della Farmacia, o suo delegato nonché previa verifica della regolarità contributiva come attestata dal D.U.R.C. rilasciato dallo sportello unico previdenziale. In caso di non conformità o in caso di modifiche e/o chiarimenti, il termine utile per il pagamento resta sospeso e riprenderà a decorre a partire dall'avvenuta regolarizzazione. Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Pertanto, dovrà impegnarsi espressamente all'osservanza di tutte le disposizioni previste dalla richiamata disposizione normativa.

ART. 11 - REVISIONE PREZZI

La revisione prezzi unitari per le specialità medicinali e gli altri prodotti oggetto del presente contratto è possibile nel caso in cui intervengano variazioni in corso di esecuzione di contratto per effetto di provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale e per i restanti prodotti solo in presenza di variazioni ufficiali del listino della casa produttrice.

In ogni caso, la percentuale di sconto offerta resta invariata per tutta la durata del contratto.

ART. 12 – ONERI E RESPONSABILITÀ A CARICO DEL FORNITORE

Il fornitore ha l'obbligo di organizzare la gestione della fornitura con tutto il personale ed i mezzi che si rendono necessari a garantire il regolare svolgimento e la corretta esecuzione delle prestazioni affidate, impiegando adeguate figure professionali.

È fatto obbligo al fornitore, ferma restando la sua esclusiva responsabilità diretta verso la Farmacia e verso terzi, di tenere manlevata ed indenne, in qualunque tempo e per qualsivoglia causa, la Farmacia stessa da ogni domanda delle autorità competenti e dei terzi assumendosi integralmente qualsiasi responsabilità per danni a cose e persone che potessero verificarsi nel corso dell'esecuzione del contratto, qualunque ne sia la natura e la causa, con l'intesa che rimarrà a suo esclusivo carico il completo risarcimento, senza che ciò possa costituire titolo per pretendere compensi, rimborsi o vantare diritti nei confronti della Farmacia.

A tal fine, il fornitore dovrà accendere apposita copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, includendo tra essi anche la Farmacia San Leone Magno Srl ed estendendo la copertura assicurativa al presente appalto. Qualora fosse già munito di adeguata copertura assicurativa, il fornitore dovrà presentare copia della polizza in essere e copia della quietanza del premio assicurativo annuale per attestarne la validità.

Il fornitore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti incaricati dell'esecuzione del presente contratto e, se cooperative, nei confronti dei soci, condizioni di lavoro e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro da applicarsi, alla data della presentazione dell'offerta, per le categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori stessi si svolgono.

Il fornitore è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza, salute e sicurezza dei dipendenti.

ART. 13 - CONTESTAZIONI, IRREGOLARITÀ E INADEMPIENZE CONTRATTUALI - PENALI

1. Il fornitore è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto comprese quella la cui esecuzione è stata affidata a subappaltatori/subfornitori. Le eventuali inadempienze verranno contestate per iscritto mediante PEC o raccomandata A/R.

2. Il fornitore, entro 7 (sette) giorni solari consecutivi dal ricevimento della pec, dovrà, sempre per iscritto, produrre le relative giustificazioni e rimuovere, in ogni caso, le cause delle inadempienze segnalate.

3. In particolare, nell'eventualità di consegne mancanti di uno o più prodotti richiesti, senza giustificato motivo o causa di forza maggiore, sarà applicata una penale pari a 5 (cinque) volte il prezzo dei prodotti mancanti.

Sarà ritenuta mancata consegna dei prodotti i prodotti non consegnati entro 48 (quarantotto) ore dall'ordine.

Non rientrano tra le cause di forza maggiore:

(i) tutto ciò che può essere superato con un maggiore livello di scorte da parte del fornitore;
(ii) eventuali prodotti definiti come "non trattati" dal fornitore e quindi le cause "sprovvisto", ovvero "produttore sprovvisto" se non acclamate dal produttore stesso.

4. Dopo le contestazioni scritte e le controdeduzioni ritenute non soddisfacenti, l'importo della penale sarà, ai sensi di legge, trattenuto dalla prima fattura utile. L'ammontare massimo delle penali non potrà, in ogni caso, superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del contratto.

5. Dopo 3 (tre) contestazioni, per le quali non siano fornite giustificazioni ritenute valide e/o non siano state rimosse le cause delle inadempienze, la Farmacia avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

6. I rapporti di fornitura sono con il fornitore, fermo restando la responsabilità solidale di quest'ultimo con l'eventuale subappaltatore e/o subfornitore autorizzato.

7. Fatto salvo il diritto delle aziende associate di cui trattasi di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Fatta salva la facoltà della Farmacia di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio a spese dell'Aggiudicatario, in caso di inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato, il contratto si risolve di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 c.c. in danno del fornitore, nei seguenti casi:

- a) comunicazione, da parte della Prefettura interessata, di informazione antimafia interdittiva ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*) e s.m.i;
- b) violazione delle disposizioni vigenti in tema di "anticorruzione" e di quanto previsto dal Codice Etico Comportamentale della Farmacia;
- c) mancato rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
- d) dopo 3 (tre) contestazioni, per le quali non siano fornite giustificazioni ritenute valide e/o non siano state rimosse le cause delle inadempienze (v. precedente art. 13.5);
- e) consegna di medicinali scaduti;
- f) frode;
- g) interruzione delle forniture senza giustificato motivo;
- h) cessione del contratto o subappalto non autorizzato;
- i) cessazione di attività;
- j) procedura fallimentare, liquidazione coatta, concordato preventivo;

k) mancata reintegrazione della garanzia definitiva.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni conseguenti al mancato adempimento.

Nei casi di risoluzione, il fornitore avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, con diritto per la Farmacia di affidare a terzi le forniture in danno dell'impresa inadempiente, addebitando a quest'ultima le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni subiti e delle maggiori spese sostenute da parte della Farmacia, anche mediante escussione della cauzione definitiva, impregiudicata la facoltà di rivalsa nel caso in cui risulti incapiente.

ART. 15–CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

A garanzia degli obblighi assunti il Fornitore dovrà presentare una cauzione di importo pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente ed inderogabilmente le seguenti clausole:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957 comma 2 c.c.;
- l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è presentata in originale alla Farmacia prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione sarà custodita dalla Farmacia.

Il fornitore è obbligato a reintegrare prontamente la cauzione durante la vigenza contrattuale, qualora la Farmacia se ne sia avvalsa in tutto o in parte.

La cauzione resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita solo dopo la liquidazione dell'ultima fattura e la definizione di tutte le ragioni di debito e credito e ogni altra pendenza. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Farmacia.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Il foro di Bergamo è competente alla risoluzione di qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti. È esclusa la clausola compromissoria.

ART. 17 - RECESSO DAL CONTRATTO

La Farmacia potrà recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 comma 2 c.c. senza che il fornitore nulla possa pretendere, previa comunicazione da notificarsi con almeno 3 (tre) mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

ART. 18 - SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D. Lgs.18.4.2016, n. 50.

Si precisa che la Farmacia non corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Pertanto, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere obbligatoriamente alla Farmacia copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori per le

prestazioni dagli stessi eseguite entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la Farmacia sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Aggiudicatario.

ART. 19- CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.

ART.20– TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito dell'appalto in oggetto o comunque raccolti dalla Farmacia a tale scopo è finalizzato unicamente all'esecuzione dell'appalto stesso ed alle attività ad esso connesse.

In relazione a tali finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Sarà consentito l'accesso a tutti i dati trattati ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 21 - RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato, si fa riferimento al codice civile, alle leggi e ai regolamenti in vigore regolanti la materia, nonché alla documentazione che verrà prodotta in sede di gara.

Cenate Sopra, 6 giugno 2021

L'Amministratore Unico
(F.to Dott. Leonardo Poppi)